

## **ASSOCIAZIONE PORTOFRANCO MILANO ODV**

### **Policy per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili – Codice di condotta**

#### **Introduzione**

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili è parte costitutiva della proposta educativa, di istruzione e di sostegno di Portofranco Milano Odv (“Portofranco”). Essa non riguarda soltanto coloro che si impegnano nelle attività indirizzate agli studenti, ma tutte le persone coinvolte nell’organizzazione di Portofranco, chiamate a mantenere un irreprensibile stile di vita e di relazioni personali e ad impegnarsi attivamente nella prevenzione degli abusi, nella sensibilizzazione al tema, nella diffusione di una cultura improntata al rispetto e alla cura dei più deboli.

Le persone impegnate nell’attività educativa, di istruzione e di sostegno di Portofranco, oltre a manifestare una sincera passione educativa, attestata anche a livello professionale, debbono offrire chiara testimonianza di equilibrio psicologico e maturità affettiva.

#### **Art. 1 Scopo e ambito di applicazione**

Lo scopo della presente Policy è fornire regole di condotta cui sono tenute ad uniformarsi tutte le persone (responsabili, impiegati, docenti e volontari) che collaborano alle attività di Portofranco nella relazione con i minori e le persone vulnerabili e comunque con tutti gli studenti di Portofranco, anche se maggiorenni.

Portofranco si impegna a proteggere i minori e le persone vulnerabili da ogni forma di violenza fisica o mentale, danno o abuso, trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l’abuso sessuale.

Portofranco riprova con fermezza ogni molestia sessuale e si impegna a tutelare la persona offesa.

Portofranco riprova con fermezza anche condotte inappropriate nella relazione con tutti gli studenti che vanno sempre rispettati nella libertà coscienza e nella intimità personale. A tal fine, Portofranco raccomanda la vigilanza nell’uso delle parole e la massima discrezione nella gestualità che non deve mai travalicare l’ambito cordiale di una amicizia, sempre apertamente condivisa con gli altri adulti e gli altri ragazzi presenti. Vanno del tutto evitati atteggiamenti autoreferenziali e legami personalistici che possano generare equivoci ed inibire una sana dinamica relazionale a livello educativo.

#### **Art. 2 Consenso**

Nessun minore, per quanto personalmente desideroso di parteciparvi, sarà ammesso all’attività di Portofranco senza che sia stato previamente acquisito il consenso espresso da parte dei rispettivi genitori o tutori e le relative liberatorie.

#### **Art. 3 Persone vulnerabili**

Particolare attenzione dovrà essere posta nella relazione con gli studenti, anche maggiorenni, che manifestino condizioni di vulnerabilità fisica o psichica. In tal caso, dovranno essere tempestivamente informati i genitori o tutori.

#### **Art. 4 Segnalazione e Commissione**

Salvo il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, la persona che collabora all'attività di Portofranco che venga a conoscenza di un abuso, una molestia sessuale o una condotta inappropriata nei confronti di un minore, una persona vulnerabile e comunque nei confronti di uno studente è tenuto ad informare la commissione istituita a tal fine composta dal Presidente e il Direttore generale Educazione di Portofranco e da un terzo membro designato dal Consiglio direttivo di Portofranco, anche tra i suoi membri (la "Commissione").

La segnalazione deve contenere elementi sufficientemente precisi circa il tempo ed il luogo dei fatti, le persone coinvolte o informate, nonché tutte le altre circostanze che possano essere utili al fine di assicurare un'accurata valutazione della sua non manifesta infondatezza.

La segnalazione può essere inviata all'indirizzo e-mail riservato [tutelaminori@portofranco.org](mailto:tutelaminori@portofranco.org)

Nel caso in cui la segnalazione avvenga oralmente, verrà redatto un verbale.

La segnalazione potrà essere effettuata direttamente dalla persona offesa o da altro studente.

La Commissione convocherà, senza indugio e separatamente, le persone coinvolte (segnalante, segnalato e persona presuntivamente offesa), redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui la segnalazione risulti non manifestamente infondata, la Commissione informerà subito i genitori o il tutore del minore o della persona vulnerabile.

Nei casi più gravi, la Commissione dovrà fare quanto possibile per accertarsi che siano state sporte le denunce all'autorità competente. In caso di riluttanza dei genitori o del tutore a sporgere denuncia, la Commissione si farà carico della stessa.

La persona segnalata potrà essere cautelatamente sospesa dalla funzione, dall'incarico o dall'attività di relazione con gli studenti.

Nel caso di segnalazione non manifestamente infondata, nei confronti della persona segnalata verranno assunti provvedimenti che impediscano qualsiasi relazione con minori o persone vulnerabili o comunque la reiterazione delle condotte segnalate.

La Commissione mantiene l'assoluta riservatezza su quanto appreso nell'ambito del suo ufficio, a tutela dell'immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, anche mediante l'accurata protezione dei dati personali.

Alla persona segnalata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua reputazione.

#### **Art. 5 Autocertificazioni**

Tutte le persone coinvolte nell'attività di Portofranco sono tenute a produrre una autocertificazione attestante la conoscenza della presente Policy e l'impegno a rispettarla.

Le persone impegnate nell'attività educativa, di istruzione e di sostegno di Portofranco sono inoltre tenute a produrre una autocertificazione attestante l'assenza di precedenti penali e pendenze giudiziarie inerenti i minori e le persone vulnerabili.

## **Art. 6 Formazione**

Tutte le persone coinvolte nell'attività di Portofranco sono tenute a partecipare ad eventuali percorsi formativi per la prevenzione ed il riconoscimento degli abusi su minori e le persone vulnerabili.

## **7. Pubblicizzazione della Policy**

Alla presente Policy viene data adeguata pubblicità, oltre che con le autocertificazioni di cui all'Art. 5, nei moduli di iscrizione degli studenti, nonché mediante comunicazione sul sito internet di Portofranco.

## **8. Trattamento dei dati personali**

L'applicazione della presente Policy, e in particolare l'attività della Commissione di cui all'art. 4, comportano trattamenti di dati personali da parte di Portofranco in qualità di Titolare del trattamento.

I dati personali trattati comprendono dati appartenenti a categorie particolari e dati riferiti a condanne penali o reati, questi ultimi raccolti nella sola forma della autocertificazione.

I trattamenti in oggetto sono necessari per la salvaguardia degli interessi vitali delle persone protette dalla Policy e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento a tutelare interessi fondamentali di minori e persone vulnerabili nei confronti di comportamenti o situazioni riconducibili a persone aventi rapporti con Portofranco.

Se possibile e compatibile con le finalità sopra indicate, verrà raccolto il consenso informato dell'interessato al trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle previsioni del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa italiana primaria e secondaria vigente.